

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

43° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 1975

Presidenza del Presidente **POZZAR**
e del Vice Presidente **FERMARIELLO**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi » (909-B) (D'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 626, 627, 628
AZIMONTI 627
BIANCHI 627, 628
DEL NERO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 628
FERRALASCO, relatore alla Commissione 626

Discussione e approvazione:

« Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private » (2184) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 624, 625
DEL NERO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 625

GIOVANNETTI Pag. 625
MANENTE COMUNALE, relatore alla Commissione 624

Discussione e approvazione:

« Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini » (2220) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 629, 631, 633 e *passim*
AZIMONTI 633
BONAZZI 632
DEL NERO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 633
FERRALASCO, relatore alla Commissione . 629, 633
GAROLI 631

Discussione e approvazione:

« Modifiche e integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana » (2221) (D'iniziativa dei deputati Piccinelli ed altri; Perrone ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 640, 641, 642
AZIMONTI 641
DEL NERO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 642

11^a COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (30 luglio 1975)

FERRALASCO, <i>relatore alla Commissione</i>	Pag. 640
GIOVANNETTI	642
ZICCARDI	641

La seduta ha inizio alle ore 11.

G A R O L I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private** » (2184) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Manente Comunale di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

Informo gli onorevoli colleghi che le Commissioni 5^a e 10^a hanno comunicato nei rispettivi pareri di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

M A N E N T E C O M U N A L E , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2184, sottoposto oggi al nostro esame, relativo alle modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, d'iniziativa governativa, è stato approvato dalla Camera dei deputati il 10 luglio 1975.

Il provvedimento tende ad eliminare talune sperequazioni in tema di trattamento pensionistico del personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private. Tali sperequazioni derivano dall'applicazione della legge 25 novembre 1971, n. 1079, che

disciplina il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende predette, in base alla quale si determinano trattamenti difforni tra soggetti che avrebbero diritto ad analogo trattamento.

In particolare l'articolo 3 della citata legge n. 1079, nel disporre sui periodi di servizio utili per il conseguimento della pensione stabilisce che il lavoratore deve presentare domanda all'INPS per far considerare utili ai fini del conseguimento della pensione e della sua misura i periodi di servizio prestato prima di essere assunto alle dipendenze dell'ENEL o delle aziende elettriche private, cioè i periodi di contribuzione obbligatoria nell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che abbiano dato luogo a liquidazione di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione stessa. Il riconoscimento dei suddetti periodi comporta tra l'altro il trasferimento al Fondo per gli elettrici dei contributi relativi ai periodi stessi. Gli altri periodi di contribuzione obbligatoria, compresi quelli che abbiano dato titolo a liquidazione di pensione di invalidità sono direttamente considerati utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni. Anche in questo caso i contributi sono trasferiti al Fondo.

Allo scopo di disporre che il trasferimento al Fondo dei contributi obbligatori dell'assicurazione generale avvenga in via facoltativa, quale che sia la natura della pensione alla quale i diversi periodi contributivi abbiano dato luogo nella assicurazione stessa, si provvede con l'articolo 1 del disegno di legge, che si ispira al principio di rimettere agli interessati l'iniziativa di valutare i propri interessi e di determinare se mantenere o meno il trattamento di pensione già realizzato nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Presidenza del Vice Presidente FERMARIELLO

(Segue M A N E N T E C O M U N A L E , *relatore alla Commissione*). Con l'articolo 2 del disegno di legge si elimina poi la disparità di trattamento di pensione ri-

11^a COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (30 luglio 1975)

spetto ai dirigenti, di cui all'articolo 17 della legge 25 novembre 1971, n. 1079.

Per i dirigenti, infatti, il trattamento pensionistico viene liquidato sulla base della retribuzione soggetta a contributo al momento del passaggio nella categoria dirigenziale. La limitazione di tale trattamento ai soli dirigenti ha fatto sorgere fondate lagnanze da parte dei non dirigenti: con il disegno di legge, quindi, il trattamento come determinato per i dirigenti viene esteso anche a coloro che lasciano il servizio conservando l'iscrizione al Fondo. Pertanto, qualunque sia la causa di cessazione dal servizio a favore del dipendente che conserva l'iscrizione al Fondo ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293, le prestazioni a carico del Fondo sono liquidate sulla base della retribuzione soggetta a contributo per un lavoratore in attività, di categoria e di anzianità contributiva pari a quella che il lavoratore aveva acquisito al momento della cessazione dal servizio.

Il provvedimento, oltre a conferire agli interessati la facoltà di trasferire al Fondo i contributi obbligatori della assicurazione generale obbligatoria, va incontro alla situazione di vero disagio per i lavoratori elettrici titolari di pensione di invalidità dando ad essi la facoltà di scegliere il mantenimento o meno del trattamento di pensione già realizzato nell'assicurazione generale.

Il disegno di legge merita un giudizio positivo; anche in questo caso, tuttavia, si deve rilevare che la mancanza di una riforma organica del sistema previdenziale induce il Parlamento ad approvare provvedimenti di sanatoria, mentre è di tutta evidenza l'opportunità di porre finalmente termine a leggi limitate e a correttivi frammentari.

Pur con queste considerazioni, esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

G I O V A N N E T T I . Dichiaro che il Gruppo comunista voterà a favore del dis-

egno di legge, che mette i lavoratori che fruivano della pensione di invalidità nella condizione di poter finalmente sistemare la loro situazione. In considerazione, inoltre, che si tratta di un Fondo garantito dai rimborsi e dai travasi da una gestione all'altra, non abbiamo obiezioni da muovere al provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è senz'altro favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, in quanto con esso — come è stato già ricordato dal relatore — si viene a riparare alle note sperquazioni che si erano determinate in tema di trattamento pensionistico del personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private a seguito dell'applicazione della legge 25 novembre 1971, n. 1079. Non posso, quindi, che raccomandarne la più sollecita approvazione anche da parte di questa Commissione.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La facoltà di cui al primo comma punto 2) dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, si applica anche per i periodi di contribuzione obbligatoria nell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che abbiano dato titolo a liquidazione di pensione d'invalidità a carico dell'assicurazione stessa.

I lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private ed i titolari di pensione a carico del fondo stesso, i quali possano far valere periodi di contribuzione obbligatoria nell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che abbiano dato titolo

a liquidazione di pensione di invalidità a carico dell'assicurazione stessa, possono chiedere con effetto dal 1° gennaio 1969 il ripristino della posizione assicurativa pensionistica presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale esistente prima dell'applicazione nei loro confronti del quarto comma dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1079. In tal caso i periodi di contribuzione suddetti non sono considerati utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni a carico del fondo.

(È approvato).

Art. 2.

A favore dei lavoratori che cessano dal servizio conservando l'iscrizione al fondo ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293, le prestazioni a carico del fondo sono liquidate sulla base della retribuzione soggetta a contributo per un lavoratore in attività, di categoria e di anzianità contributiva pari a quelle che il lavoratore aveva acquisito al momento della cessazione dal servizio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi** » (909-B), d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pieraccini, Pozzar, Fermariello, Pinto, Premoli, Ariosto, Ferralasco, Pittella, Cipellini, Catellani e Minnocci: « Miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini col-

piti da tubercolosi », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Ferralasco di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

F E R R A L A S C O , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, già approvato dalla nostra Commissione in sede deliberante, ritorna a noi dopo aver subito da parte dell'altro ramo del Parlamento due modifiche. La prima consiste in una restrizione dei termini di decorrenza della considerazione, come periodi di contribuzione effettiva, ai fini del diritto e della misura della pensione, dei periodi di ricovero, di trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di godimento dell'assegno di cura o di sostentamento. Tali termini, previsti all'articolo 7 del disegno di legge come decorrenti dall'entrata in vigore del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono stati invece spostati dalla Camera dei deputati all'entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218.

La seconda e più sostanziale modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento riguarda lo stralcio dell'articolo 11, che istituiva cure climatiche a favore dei tubercolotici.

Le due variazioni sono dovute all'intervento del Ministero del tesoro per ragioni di ordine finanziario. L'articolo 11, sul quale più a lungo si è discusso nell'altro ramo del Parlamento, non è stato peraltro soppresso, ma — ripeto — stralciato e trasformato nel progetto di legge n. 3821, che adesso giace, naturalmente, in attesa di tempi migliori.

Come si vede, l'originario disegno di legge, presentato al Senato nel 1973 con una struttura articolata ed organica, che tende alla razionalizzazione del regime di prevenzione, di cura e di assistenza antitubercolare e che, soprattutto, prevedeva l'estensione a categorie finora escluse dei benefici concessi ai lavoratori dipendenti privati, viene così ulteriormente smembrato ed impoverito.

Questo non può non suscitare perplessità specie in chi, come i membri di questa nostra Commissione, si è dimostrato sempre

particolarmente sensibile ai problemi dei lavoratori e dell'equità sociale, anche se le remore del Ministero del tesoro trovano purtroppo un credibile supporto nella reale situazione economica del Paese.

Pertanto, poichè assume importanza primaria la necessità di venire incontro alle esigenze non più dilazionabili della categoria interessata, che dall'approvazione definitiva del disegno di legge trarrà comunque notevole beneficio, e tenuto conto del fatto che un nuovo rinvio all'altro ramo del Parlamento con l'eventuale ripristino da parte nostra del testo originario aprirebbe un periodo di attesa e di incertezza non facilmente prevedibile nella sua larghezza, raccomando l'approvazione del disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

BIANCHI. Si tratta di un provvedimento senza dubbio molto sfortunato, non solo per quanto riguarda i ritardi subiti ma anche per quanto concerne i suoi contenuti.

Il disegno di legge nel corso dell'*iter* parlamentare è stato mutilato più volte: ciò è accaduto in prima lettura qui al Senato con la soppressione dell'estensione dell'assicurazione contro la tubercolosi ai dipendenti pubblici ed ai lavoratori autonomi, che ha costituito un grave passo indietro; un'ulteriore mutilazione è stata operata adesso dalla Camera dei deputati, che ci ha rinviato il disegno di legge notevolmente svuotato di contenuto, in particolare per avere stralciato l'articolo 11 che prevedeva l'istituzione di cure climatiche.

In questo modo il provvedimento, che era stato da noi approvato all'unanimità, si risolve veramente in una leggina, che introduce appena qualche particolare miglioramento.

Nonostante ciò, per evitare ulteriori ritardi che potrebbero provocare ancora disagi alla categoria, il nostro Gruppo voterà a favore del disegno di legge così come si presenta attualmente; ma presenteremo un ordi-

ne del giorno per impegnare il Governo a ripristinare quanto prima le cure climatiche. Questo per diverse ragioni: non soltanto per esigenze abbastanza sentite nella categoria, ma anche perchè esistono in diverse zone del Paese attrezzature per cure climatiche non sempre utilizzate appieno mentre diverse richieste non vengono soddisfatte. C'è quindi una contraddizione che va risolta quanto prima con un provvedimento che ripristini la norma relativa alle cure climatiche.

A Z I M O N T I. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, già in prima lettura la nostra Commissione aveva notevolmente ridotto la portata del provvedimento in alcune parti sostanziali; l'ulteriore riduzione dei contenuti operata dall'altro ramo del Parlamento evidentemente non può trovarmi consenziente. Mi auguro comunque che lo stralcio dell'articolo 11 non stia ad indicare la volontà di insabbiare il problema e poichè tale articolo è stato adesso trasformato in autonomo disegno di legge spero che questo possa proseguire rapidamente il suo *iter* ed arrivare presto alla conclusione.

Tuttavia, condividendo pienamente le considerazioni fatte dal collega Ferralasco circa l'opportunità di non rinviare ulteriormente la concessione dei benefici previsti nel provvedimento, annuncio che il Gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Comunico che è stato presentato dai senatori Bianchi, Vignolo, Garoli, Giovannetti, Ziccardi, Fermariello e Bonazzi il seguente ordine del giorno:

La 11^a Commissione del Senato,

esaminato il disegno di legge n. 909-B recante « Miglioramento alle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi »;

preso atto che la Camera dei deputati, nella seduta del 23 luglio 1975 della 13^a Commissione permanente, ha stralciato l'articolo 11 del disegno di legge n. 909, concernente l'istituzione di cure climatiche in favore degli assicurati ex assistiti per tubercolosi, approvato dalla 11^a Commissione permanente del Senato in data 22 maggio 1975,

impegna il Governo ad assumere in tempi brevi le iniziative più opportune affinché tali benefici possano essere concessi ai suddetti assicurati.

D E L N E R O, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Desidero ancora sottolineare che la Camera dei deputati non ha soppresso l'articolo 11: esso è stato solo stralciato e forma oggetto di un disegno di legge autonomo, che porta il numero 3821-*bis* e che continua a restare affidato all'esame della XIII Commissione della Camera.

I motivi che hanno portato allo stralcio sono due. In primo luogo l'impegno notevole di spesa, di circa 20 miliardi, ed in secondo luogo l'esigenza di inserire la materia nel quadro generale della riforma sanitaria. In sede di riesame di tutta la materia sanitaria si è manifestata la tendenza ad eliminare le assistenze particolari, specifiche. Essendo le cure climatiche una forma di assistenza di carattere generale è parso meglio contemplarle nel quadro globale dell'assistenza sanitaria piuttosto che in una legge settoriale. Di qui l'opportunità di stralciare l'articolo 11, senza che questo abbia significato un atteggiamento contrario al suo contenuto, tant'è vero che esso non è decaduto, ma rimane come disegno di legge a se stante.

Dichiaro infine di accettare l'ordine del giorno come raccomandazione, tenuto conto delle precedenti considerazioni.

B I A N C H I. D'accordo. Non insisto sulla votazione dell'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E. Vorrei pregare l'onorevole rappresentante del Governo di esprimere il suo parere anche sulla modifica

apportata all'articolo 7 dalla Camera dei deputati.

D E L N E R O, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Quella modifica è stata apportata su richiesta del Ministero del tesoro: il motivo è pertanto esclusivamente di carattere finanziario. Riandare a considerare i contributi dal 1935 fino ad oggi avrebbe costituito un onere assai considerevole, per cui la Commissione lavoro della Camera ha accettato di limitare al 1952 la retrodatazione della contribuzione figurativa, proprio per ridurre il carico finanziario che la norma avrebbe comportato.

Pertanto, il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo elaborato dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati, che ha così corrisposto ad un invito del Ministro del tesoro.

P R E S I D E N T E. Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del primo capoverso dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva nella vita assicurativa, sono considerati come periodi di contribuzione effettiva, ai fini del diritto e della misura della pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi di trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di godimento dell'assegno di cura e di sostentamento, sussidiabili per legge, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Le restanti parti dell'articolo 7 non sono state modificate.

11^a COMMISSIONE43^o RESOCONTO STEN. (30 luglio 1975)

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Gli articoli 8, 9 e 10 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha stralciato l'articolo 11.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti lo stralcio dell'articolo 11.

(È approvato).

L'articolo 12 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini » (2220)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Ferralasco di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

FERRALASCO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in occasione della discussione sul disegno di legge noto come provvedimento per il salario garantito, divenuto poi legge 20 maggio 1975, n. 164, da diverse parti in questa Commissione venne sollevato il problema dei lavoratori dell'edilizia, non rientranti tra i beneficiari dei miglioramenti previsti da quella legge. In quell'occasione il Governo comunicò di avere tenuto separati i due settori d'intervento per le note differenze esistenti in materia a livello legislativo e ammi-

nistrativo; affermò, però, che era già in avanzata fase di elaborazione un provvedimento *ad hoc* per il settore edilizio.

Il disegno di legge oggi al nostro esame, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, rappresenta appunto il mantenimento dell'impegno assunto allora dal Governo.

Esso consta di 21 articoli suddivisi in due titoli, di cui: il primo, di 8 articoli, riguarda l'integrazione salariale; il secondo riguarda il trattamento speciale per la disoccupazione, che assume una particolare importanza, date le caratteristiche del settore nel quale è piuttosto frequente, anche in periodi normali, la cessazione del rapporto di lavoro.

Per quanto attiene alla integrazione salariale, i punti principali sono i seguenti:

1) Durata: vengono confermati 90 giorni come periodo massimo in caso di sospensione; viene prevista la possibilità di proroghe trimestrali fino ad un massimo complessivo di 12 mesi nei casi di riduzione di orario;

2) i termini e le modalità di presentazione delle domande sono previsti in modo da permettere un più efficace controllo sulle imprese, senza lungaggini burocratiche;

3) un'apposita commissione provinciale dispone l'integrazione salariale; essa viene insediata con decreto dell'Ufficio regionale del lavoro ed è composta: dal direttore provinciale dell'INPS che la presiede, da un funzionario dell'Ispettorato provinciale del lavoro, da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti sindacali;

4) l'eventuale ricorso contro il provvedimento della Commissione provinciale va proposto alla commissione centrale la quale decide in via definitiva. Viene quindi abolito l'ulteriore ricorso al Ministero;

5) i periodi di sospensione sottoposti ad integrazione sono utili ai fini pensionistici per un massimo di 36 mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore;

6) un'assistenza sanitaria completa nei periodi coperti dalla Cassa integrazione;

7) anche al lavoratore che si dimette durante il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro per essere assunto

da altra impresa viene garantita l'integrazione salariale fino alla cessazione del precedente rapporto;

8) il finanziamento viene elevato dall'1 al 3 per cento della retribuzione; il contributo per la Cassa integrazione guadagni a carico dei datori di lavoro per l'edilizia e affini; al 2 per cento il contributo a carico del settore lapideo. Per le imprese che si avvalgono della Cassa integrazione viene inoltre stabilito un contributo addizionale pari al 5 per cento dell'integrazione corrisposta.

Su questo punto alla Camera dei deputati vi è stata un po' di battaglia. Si è cercato di introdurre un emendamento che evitasse questa contribuzione addizionale del 5 per cento a carico delle imprese, ma il Governo si è mostrato di avviso contrario considerato che il settore presenta oggi un *deficit* di circa 190 miliardi.

L'aumento dei contributi nelle misure fissate nel disegno di legge è stato anzi stabilito nella speranza di mantenere quanto meno la gestione nei termini di non passività, così che se si abolisse quel contributo del 5 per cento si potrebbe determinare uno squilibrio ed un ulteriore *deficit*.

In merito alla norma sul trattamento speciale di disoccupazione (articoli 8 e seguenti) ricordo che i requisiti richiesti sono quelli previsti per le indennità di disoccupazione normale e, inoltre, l'aver lavorato per 6 mesi nell'edilizia negli ultimi due anni.

L'importo del trattamento è di due terzi della retribuzione giornaliera a decorrere dal giorno d'iscrizione alle liste di collocamento. Qualora l'iscrizione stessa avvenga entro 7 giorni dal licenziamento la decorrenza è dal primo giorno di disoccupazione. Se dalla impresa è stata avanzata la richiesta di integrazione salariale per una sospensione dal lavoro verificatasi immediatamente prima del licenziamento e nel caso in cui tale richiesta non sia stata accolta il trattamento speciale viene corrisposto anche per il periodo di sospensione. Decade dal diritto il lavoratore che abbia usufruito già di 90 giorni di trattamento di disoccupazione speciale nell'anno precedente.

La durata è fissata in 180 giorni (rinnovabili trimestralmente) con decreto ministeriale emanato dal Ministero del lavoro di concerto con quello del bilancio, del tesoro e dell'industria, dietro parere eventualmente dell'Ufficio regionale del lavoro. Il diritto si prescrive nel termine di 2 anni dal licenziamento. In regime di trattamento speciale di disoccupazione, non si può naturalmente percepire l'indennità di disoccupazione ordinaria.

Nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria viene stabilita una gestione speciale dell'edilizia per l'erogazione del trattamento speciale, cui è preposto il comitato speciale dell'assicurazione stessa.

Per quanto riguarda la copertura degli oneri, è previsto un contributo speciale dello 0,5 per cento delle retribuzioni a carico delle imprese; la devoluzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione; il trasferimento dei residui attivi dalla gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione nel settore edile (che alla data del 31 dicembre 1974 contava 48 miliardi) e infine la possibilità di prelevare fino al 10 per cento del contributo dello Stato previsto per la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale. In proposito debbo dire che vi è stata da parte di alcune associazioni dei datori di lavoro qualche protesta su questo limite del 10 per cento; esso è stato stabilito tenendo conto che nel complesso, secondo i dati in possesso del Ministero del lavoro i lavoratori del settore edile e affini rappresentano circa il 10 per cento dei lavoratori in genere del settore industriale.

È prevista la copertura completa ai fini pensionistici e assistenziali del periodo di disoccupazione speciale. Infine, vengono stabilite delle pene per coloro che fraudolentemente cercassero di procurarsi indebitamente, per sé o per altri, il trattamento speciale di disoccupazione.

A conclusione della mia relazione, debbo aggiungere che sarebbe stato certamente auspicabile che il Parlamento avesse avuto più tempo per un maggiore approfondimento della materia; il disegno di legge, tuttavia,

11^a COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (30 luglio 1975)

viene incontro nel complesso alle attese della categoria che in parte è stata già colpita, in parte sta per esserlo, da un periodo di crisi. Il provvedimento, quindi, merita di essere approvato sollecitamente; tenuto conto, in particolare, che un'eventuale introduzione di emendamenti porterebbe dei ritardi non facilmente prevedibili in questo momento, mi permetto di raccomandare alla Commissione l'approvazione del testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Ferralasco e dichiaro aperta la discussione generale.

G A R O L I . Concordo con le considerazioni del relatore circa l'importanza del disegno di legge, che consente ai lavoratori del settore edile di compiere un passo avanti verso il salario garantito nei due modi previsti: riordino e miglioramento della Cassa integrazione e miglioramento del trattamento dell'indennità di disoccupazione.

Consentitemi di dire, però, che il provvedimento giunge a nostro avviso troppo tardi: sono passati infatti due anni dal momento in cui è stato raggiunto l'accordo tra sindacati e Governo sui problemi relativi al salario garantito per questa categoria, due anni che sono stati caratterizzati da una crisi generale molto grave, che ha colpito in particolare l'edilizia con le note negative conseguenze sulla occupazione e sulle condizioni di vita degli addetti al settore.

Troppo tempo, perciò, è passato e troppi danni hanno dovuto subire decine di migliaia di lavoratori. Debbo però dare atto al ministro Toros di avere mantenuto l'impegno, assunto in questa stessa Commissione, in particolare dietro nostra sollecitazione, di togliere questa questione dalle secche in cui si era arenata; ma mi si consenta anche di criticare — e credo che sia l'ennesima volta — lo strano modo con cui il provvedimento giunge al nostro esame. Esso è urgente, siamo d'accordo, ma proprio a causa dell'urgenza si sarebbe dovuta ricercare una intesa tra i due rami del Parlamento sul modo di procedere per discuterlo ed approvarlo. Ricordate come ne siamo stati informati noi

componenti della Commissione lavoro del Senato? Il presidente Pozzar lo può confermare: una delegazione sindacale è venuta ad informarci che la 13^a Commissione della Camera dei deputati aveva approvato questo disegno di legge sollecitandoci affinché anche il Senato approvasse il disegno di legge al massimo nel giro di una settimana. È questo, secondo voi, il modo migliore di procedere per giungere all'approvazione con cognizione di causa di importanti provvedimenti di legge? Siamo invece di fronte a questa alternativa: o prendere o lasciare. Che cosa debbo dire a questo punto? Approveremo il disegno di legge così com'è, ma non possiamo non rilevare che in questo modo rischiamo di fare come quella gatta frettolosa che diede alla luce i gattini ciechi, cioè alcune questioni importanti resteranno ancora una volta senza risposta. Il sottosegretario Del Nero sa che questa Commissione da tempo sta studiando, ad esempio, il problema del riordino della Cassa integrazione per quanto riguarda i dipendenti delle segherie e delle aziende boschive; egli sa che è stata anche formata una Sottocommissione con il compito di approfondire la materia. Ebbene, questa era l'occasione buona per prendere in considerazione anche i provvedimenti relativi a tali categorie che hanno certe affinità con quelle dell'edilizia. Cito un problema: i lavoratori occupati in cantieri che operano in alta montagna per i quali il periodo di sospensione, come è capitato quest'anno con le grandi nevicate di primavera, non dura 90 giorni, ma a volte anche 120-150 giorni. Anche questo problema poteva essere risolto con il presente disegno di legge.

Ed ancora, per quanto riguarda il merito del provvedimento, almeno due questioni andavano meglio approfondite. La prima si riferisce al limite massimo di 36 mesi per la copertura assicurativa ai fini dell'anzianità della pensione e della sua misura: questo limite è già angusto per quanto riguarda l'intera categoria dell'industria, ma in modo particolare lo è per i dipendenti dell'edilizia i quali sono sottoposti ad interruzioni di lavoro molto più frequenti. Noi riteniamo che questa parte del disegno di legge sia perciò particolarmente carente e che bisognava al-

meno ampliare quel limite. La seconda questione riguarda il contributo addizionale del 5 per cento a carico delle imprese, che per l'edilizia diventa una vera e propria penalizzazione. Noi siamo molto preoccupati perchè questa norma può tradursi in un incentivo al licenziamento e non comprendiamo la posizione assunta dal Governo al riguardo.

Daremo pertanto il nostro voto favorevole all'approvazione del disegno di legge, ma, naturalmente, ci riserviamo di riprendere il discorso sui problemi di cui ho adesso parlato con l'impegno necessario.

Presidenza del Presidente POZZAR

B O N A Z Z I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'intervento del senatore Garoli mi dispensa dall'entrare nel merito del disegno di legge: egli ha fatto delle osservazioni molto pertinenti e molto giuste.

Il provvedimento al nostro esame è certamente un provvedimento socialmente dovuto: l'estensione ad un'altra categoria di norme tese ad una maggiore garanzia del salario nella situazione di crisi che si è venuta a determinare non poteva non essere portata avanti. Mi permetto, quindi, di richiamare soltanto l'attenzione del rappresentante del Governo sulla situazione gravissima, sottolineata anche in questi giorni da tutti gli organi della stampa, rappresentata dall'altissimo numero di lavoratori in Cassa integrazione. Bisognerà pure che il Governo si renda conto che non si può andar avanti all'infinito con questa situazione. Questi — ripeto — sono atti socialmente dovuti, ma un Paese come il nostro non può sopportare a lungo oneri di questo tipo. A tale riguardo ritengo quindi che il Governo dovrebbe dirci qualche cosa.

Nel settore dell'edilizia — lo ricordava giustamente anche il relatore con brevi parole, ma sufficienti per richiamare l'attenzione di tutti — la crisi è ormai ampiamente riconosciuta. Ma vi è un'aggravante ulteriore rispetto agli anni precedenti, poichè mentre prima di fronte alle carenze dell'edilizia pubblica c'era almeno l'edilizia privata

che tirava avanti, c'erano i privati che costruivano, adesso la crisi ha colpito seriamente anche il settore privato. I provvedimenti adottati per l'edilizia (l'ultimo è costituito dalla legge n. 166 approvata nel mese di maggio), che dovevano servire a migliorare la situazione del settore, soltanto in piccolissima parte hanno prodotto qualche effetto. È stato fatto (tanto per cambiare) solo uno stralcio di quello che doveva essere il piano decennale e il provvedimento si è dimostrato insufficiente, per cui si impongono misure ben diverse. Penso che con i decreti-legge preannunciati dal Governo qualcosa verrà fatto, ma è chiaro che bisogna abbandonare la strada dei provvedimenti parziali, di emergenza, altrimenti all'istituto della Cassa integrazione si dovrà attingere con sempre maggiore intensità. Il mio vuole essere un richiamo al Governo perchè nel momento in cui ci accingiamo a varare un provvedimento per far fronte alla grave situazione dell'occupazione, tenga presente la necessità di intervenire con urgenza e con misure organiche, tenuto anche conto che a novembre scadranno i vincoli fissati con la cosiddetta legge « tampone », già rinnovata di un anno.

Non so se il Governo sente a questo punto il bisogno di informare con precisione la nostra Commissione della situazione della Cassa integrazione. Ho riletto poco fa l'intervento svolto dal ministro Toros nella seduta del 29 gennaio della nostra Commissione a proposito dei lavoratori in Cassa integrazione e dei provvedimenti che il Ministero del lavoro aveva intenzione di adottare per superare la crisi della occupazione. In quella occasione il ministro Toros ha detto cose molto giuste (voglio sperare che le abbia ancora presenti), ha assunto alcuni impegni ed ha parlato opportunamente di un collegamento che il Ministero del lavoro avrebbe dovuto avere con altre pubbliche Amministrazioni, con il Ministero del bilancio, con la Cassa per il Mezzogiorno, con le Partecipazioni statali, con gli Enti locali.

Vorrei poi fare un richiamo ad un altro settore per il quale dovrebbe essere previsto l'istituto della Cassa integrazione, quanto meno tenendo conto di certe situazioni crea-

tesi in alcune regioni. Come ho già avuto modo di dire in altra occasione nella regione Emilia-Romagna c'è il problema di istituire una Cassa integrazione per l'artigianato, in particolare per quanto riguarda le imprese metalmeccaniche, dell'edilizia, dell'alimentazione, dell'abbigliamento, che si trovano in una situazione gravissima. Il ministro Toros, rispondendo ad una mia domanda, disse che il problema era all'esame di un apposito ufficio del Ministero del lavoro. Mi permetto ora di chiedere al rappresentante del Governo se il problema è stato studiato, se si pensa di portarlo avanti, se vi sono novità al riguardo.

Fatte queste brevi considerazioni, annuncio che, pur aderendo alle osservazioni critiche prima svolte dal senatore Garoli, esprimerò voto favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione.

A Z I M O N T I . Onorevoli colleghi, all'inizio della seduta il collega Garoli ha sottolineato la solita eccessiva premura con la quale si affrontano provvedimenti tanto importanti e impegnativi come quello sottoposto alla nostra approvazione. Non ho alcuna difficoltà a confessare candidamente che, a mio avviso, il Parlamento compie il suo dovere senza per questo rinunciare alla sua autonomia, ma anzi esercitando la sua funzione primaria, quando traduce in legge accordi di carattere sindacale.

Siccome però sono stato ripreso quando recentemente ho creduto di esprimere questo mio convincimento, che tuttavia rimane, posso anche, data l'importanza del provvedimento, unirmi all'osservazione fatta dai colleghi sulla opportunità di richiamare chi di dovere ad un maggiore rispetto del tempo per la necessità di approfondire convenientemente una materia di tale rilievo.

Devo comunque dire subito, proprio perchè l'argomento della Cassa integrazione è sul tappeto da diversi mesi, e considerata la collocazione politica a cui mi onoro di appartenere, che si identifica con quella del ministro Toros, che è necessario dare atto con soddisfazione che finalmente c'è stato un Ministro che non si è limitato soltanto ad assumere un impegno: l'impegno è stato in-

fatti tradotto in un provvedimento operativo in un limite di tempo abbastanza breve.

So perfettamente che con ciò tutta la materia relativa alla garanzia del salario, che interessa in un certo senso tutte le categorie, non è risolta (ed ha ragione il senatore Garoli quando dice che è ormai giunto il momento di affrontarne tutta la problematica); come pure so perfettamente che non si risolve il problema della disoccupazione estendendo l'istituto dell'integrazione salariale a tutte le categorie (ed in questo senso ha ragione il senatore Bonazzi quando dice che non si sa fino a quando la collettività italiana potrà pagare questo onere se non si avrà un aumento della produzione). So perfettamente che esistono questi problemi e, naturalmente, sono anch'io preoccupato, come tutti del resto; a me premeva però di testimoniare, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, la mia adesione ed il mio apprezzamento all'onorevole Ministro che ha saputo soddisfare, attraverso l'accordo con i sindacati, un'esigenza da tempo avvertita. Annuncio infine il mio voto favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

F E R R A L A S C O , *relatore alla Commissione*. Ho da aggiungere ben poco a quanto è stato detto. Desidero solo associarmi anch'io all'apprezzamento — che forse nella relazione non ho espresso in termini molto espliciti — per l'onorevole Ministro, che ha saputo mantenere fede tempestivamente agli impegni assunti davanti alla Commissione.

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In primo luogo desidero ringraziare il relatore che, sia pure con tempi estremamente limitati, è riuscito a preparare una relazione molto seria e dettagliata.

Il disegno di legge, che è stato sollecitato da più parti, e che risponde — come è stato qui ricordato — ad un impegno preciso assunto dal ministro Toros, è stato presentato il 2 luglio all'altro ramo del Parlamento, è stato approvato il 23 luglio in quella sede

ed oggi viene portato all'esame di questa Commissione. È chiaro che a questo punto non si può conciliare l'esigenza di approvare il provvedimento prima delle ferie estive con l'opportunità di una discussione più approfondita; ritengo comunque che il disegno di legge, maturato in seguito ad ampie discussioni con le organizzazioni sindacali, riprenda i principi generali che regolano la garanzia del salario adattandoli alla situazione particolare dell'edilizia, settore nel quale — non bisogna dimenticarlo — il licenziamento dell'operaio non costituisce un fatto eccezionale, ma periodico, proprio della natura dell'attività edilizia, cioè di lavori che si assumono, si lasciano e si cambiano.

Vorrei ora sottolineare, come del resto ha già fatto il relatore, qualcuno degli aspetti più notevoli del disegno di legge.

In particolare, la richiesta di almeno sei mesi di attività lavorativa nel biennio precedente il licenziamento per poter ricevere il trattamento speciale di disoccupazione rappresenta veramente, a mio avviso, una richiesta di requisito di settore estremamente importante. Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'elevazione della misura del trattamento che passa ai due terzi della retribuzione media giornaliera e, per quanto concerne la durata, fino al limite di 180 giorni. Mi pare inoltre che, attraverso la nuova procedura che si è instaurata per la concessione dell'integrazione salariale, disposta dalle commissioni provinciali, si sia creato un sistema di celerità notevole.

Si è anche prevista la possibilità di nominare un supplente per ciascun componente della commissione provinciale, ciò che consentirà di non bloccare la rapida conclusione della procedura nel caso dell'eventuale assenza di qualcuno dei membri delle commissioni.

Ci sembra quindi che il provvedimento sia stato validamente studiato, che venga incontro alle diverse situazioni in modo assai ampio e che abbia anche cercato di determinare un certo equilibrio avendo posto a carico del datore di lavoro un contributo addizionale nel caso in cui si avvalga degli interventi della Cassa. Ciò non va sottovalutato perchè, a mio parere, in questo campo bi-

sogna evitare due pericoli: quello di frapporre troppe difficoltà nella concessione dell'integrazione salariale e, nel contempo, quello di concederla troppo facilmente. In altri termini, bisogna stare attenti ad evitare che il collocamento in Cassa integrazione diventi un camuffamento, per così dire, del licenziamento: cosa questa che, se per un aspetto costituisce evidentemente una preoccupazione da parte dell'operaio, per l'altro costituisce una preoccupazione anche da parte della Cassa stessa. Dobbiamo insomma evitare che l'Italia diventi un paese di gente di fatto licenziata, ma che continua a stare a carico della comunità e della Cassa integrazione. Così come bisogna anche stare attenti — e qui mi riferisco alle richieste che sono state avanzate in ordine ai lavoratori delle imprese boschive e dei cantieri operanti in alta montagna, che vanno approfondite in altra occasione — a non confondere il lavoro stagionale con l'interruzione del lavoro, per la quale può essere appunto richiesta la Cassa integrazione; considerando le pause dei lavori stagionali come interruzioni di lavoro, anche questi lavoratori potrebbero essere collocati in Cassa integrazione: si determinerebbe un peso per la Cassa veramente insostenibile; di qui la necessità di un approfondimento.

Vorrei inoltre sottolineare che le preoccupazioni manifestate dal senatore Bonazzi e riprese da altri sono senza dubbio anche vivissime preoccupazioni del Ministero: è necessario infatti non portare avanti l'estensione della Cassa integrazione oltre certi limiti onde evitare che l'Italia diventi un Paese di assistiti invece che di lavoratori. A questo punto, certamente è il Governo il primo impegnato nella battaglia, ma — consentitemi di dirlo — in questa battaglia siamo impegnati un po' tutti: Governo, Parlamento, organizzazioni sindacali. Infatti, o riusciremo ad attuare un rilancio degli investimenti e delle attività produttive, creando di nuovo una economia competitiva sui mercati internazionali, o altrimenti non so dove arriveremo. Quando infatti il nuovo bilancio preventivo dello Stato presenta per le spese correnti quel disavanzo pauroso a tutti noto, il margine per gli investimenti diventa estre-

mamente ridotto. Non si può, da un lato, emanare una serie di leggi che, in un certo senso, vengono a danneggiare o a ridurre le opportunità per l'edilizia privata e dall'altro lamentarsi che questa si fermi; come non si può pensare a grossi sviluppi dell'edilizia pubblica quando si spendono in spese correnti quelle rilevanti somme del bilancio dello Stato. È tutto il discorso economico, quindi, che va ripreso: e noi ci auguriamo che, con i provvedimenti che il Governo sta adottando con i colloqui con le organizzazioni sindacali, che sono stati ripresi e che comunque saranno intensificati in autunno, si possa attuare un rilancio dell'economia del Paese ed una ripresa di produttività e di competitività internazionale dei nostri prodotti tali da consentire che la Cassa integrazione torni ad essere un fenomeno marginale per superare un momento difficile e non invece un fenomeno che si allarga e si dilata al punto da sconvolgere tutto il sistema economico.

Detto questo, ringrazio delle espressioni favorevoli al provvedimento formulate dai vari Gruppi e confermo l'auspicio del Governo a che il disegno di legge sia approvato nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

TITOLO I.

INTEGRAZIONE SALARIALE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI E ARTIGIANE DELL'EDILIZIA E AFFINI E DI ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DI MATERIALI LAPIDEI.

Art. 1.

L'integrazione salariale prevista dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e successive modifiche, è corrisposta fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili eccezionalmente, nei soli casi di riduzione dell'orario di lavoro, per periodi trimestrali fino ad un massimo complessivo di 12 mesi.

Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

L'integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio.

(È approvato).

Art. 2.

Per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale l'imprenditore presenta alla sede provinciale dell'INPS apposita domanda nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la loro presumibile durata, il numero dei lavoratori interessati e delle ore di effettivo lavoro. La domanda deve essere presentata entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma precedente, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non può aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente alla integrazione salariale non percepita.

L'imprenditore è tenuto a registrare sul libro paga o su documenti equipollenti l'integrazione salariale corrisposta a ciascun lavoratore.

L'imprenditore deve fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale nei termini e secondo le modalità stabilite dallo stesso istituto, l'elenco nominativo dei lavoratori che hanno percepito l'integrazione salariale,

firmato dai lavoratori interessati o con la specificazione del mezzo di pagamento, nonché con l'indicazione del periodo e degli altri dati che saranno richiesti dall'istituto medesimo.

(È approvato).

Art. 3.

L'integrazione salariale è disposta da una commissione provinciale, nominata con decreto del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e composta dal direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che la presiede, da un funzionario dell'Ispettorato provinciale del lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti degli imprenditori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia.

La sede provinciale dell'INPS, competente per territorio, cura l'attuazione del provvedimento.

Per ciascun componente della commissione provinciale può essere nominato un supplente.

Il disposto di cui al precedente comma si applica anche ai componenti le commissioni provinciali di cui all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

(È approvato).

Art. 4.

Avverso il provvedimento della commissione provinciale è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, alla commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058.

Il ricorso può essere proposto entro il termine di 30 giorni dalla data della delibera anche da parte di ciascuno dei partecipanti alla seduta della commissione provinciale che, nel corso della votazione, abbia motivato il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale.

Sui ricorsi di cui al presente articolo la commissione centrale decide in via definitiva.

(È approvato).

Art. 5.

I periodi di sospensione per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura di questa fino ad un massimo complessivo di 36 mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore.

Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

(È approvato).

Art. 6.

Ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, i periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettiva prestazione lavorativa.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro si provvederà a determinare il contributo a carico della gestione speciale dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni da destinare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, in relazione ai rispettivi oneri derivanti dall'assistenza sanitaria, erogata ai sensi del precedente comma, oltre il normale periodo di copertura assicurativa.

(È approvato).

Art. 7.

Il lavoratore che, durante il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di la-

voro, si dimette perchè assunto in altra azienda dello stesso settore di attività, non perde il diritto alla integrazione salariale fino alla cessazione del precedente rapporto di lavoro.

(È approvato).

Art. 8.

I contributi previsti dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1970, n. 14, e dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058, sono elevati rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento della retribuzione lorda imponibile, a decorrere dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

A carico delle imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale è posto un contributo addizionale pari al 5 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti. Detto contributo è versato, in sede di conguaglio, alla gestione speciale dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni. Il contributo addizionale non è dovuto quando l'integrazione salariale è corrisposta per sospensione o riduzione di orario di lavoro determinate da eventi oggettivamente non evitabili.

Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione, al termine di ciascun esercizio sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio stesso, le aliquote contributive di cui al primo comma possono essere modificate mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058. Tale modifica è obbligatoria quando la differenza tra le entrate e le uscite delle contabilità separate della gestione speciale dell'edilizia, distintamente considerate, risulti superiore al 10 per cento.

(È approvato).

TITOLO II

TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE
PER I LAVORATORI LICENZIATI DA IMPRESE EDILI
ED AFFINI

Art. 9.

Ai lavoratori impiegati e operai licenziati dopo l'entrata in vigore della presente legge da imprese edili ed affini, anche artigiane, per cessazione dell'attività aziendale o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale, è corrisposto un trattamento speciale di disoccupazione nella misura e con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al comma precedente per i quali, nel biennio antecedente l'inizio del periodo di disoccupazione, sono stati versati o sono dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno dodici contributi mensili o cinquanta-due settimanali per lavoro prestato in settori di attività non agricola e che abbiano diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione secondo le norme di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.

Hanno inoltre diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al primo comma del presente articolo per i quali, nel biennio antecedente l'inizio del periodo di disoccupazione, sono stati versati o sono dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno sei contributi mensili o ventisei settimanali per lavoro prestato nel settore dell'edilizia.

(È approvato).

Art. 10.

L'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione è pari ai due terzi della retribuzione media giornaliera, la quale è determinata nella misura di un settimo della somma che si ottiene rapportando all'orario di 40 ore settimanali la retribuzio-

ne media oraria assoggettata a contribuzione nelle ultime quattro settimane per le quali risulti resa la prestazione lavorativa.

(È approvato).

Art. 11.

Il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto dal giorno dell'iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento; nel caso in cui l'iscrizione avvenga entro i sette giorni successivi a quello di licenziamento, il trattamento speciale è corrisposto dal primo giorno di disoccupazione.

Agli operai che hanno i requisiti lavorativi previsti dall'articolo 9 della presente legge il trattamento speciale è corrisposto anche per il periodo di sospensione dal lavoro verificatosi immediatamente prima del licenziamento, qualora il datore di lavoro abbia avanzato richiesta di integrazione salariale ma questa sia stata respinta per motivi diversi da quello della tardiva presentazione e il licenziamento sia avvenuto entro il periodo massimo di tre mesi dall'inizio della sospensione.

In tale caso il trattamento speciale decorre, anche in mancanza dell'iscrizione nelle liste di collocamento, dalla data di inizio della sospensione dal lavoro, previa presentazione da parte del datore di lavoro dell'elenco nominativo dei lavoratori sospesi cui si riferiva la domanda di integrazione salariale.

Il lavoratore cessa dal diritto al trattamento speciale di cui alla presente legge quando nel periodo di un anno immediatamente precedente risultano corrisposte complessivamente 90 giornate del trattamento medesimo.

(È approvato).

Art. 12.

Nei casi di crisi economiche settoriali o locali dell'edilizia, dichiarate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto fino al limite massimo di 180 giorni.

L'Ufficio regionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, formula proposte in ordine al provvedimento di cui al precedente comma.

Il trattamento speciale di cui al presente articolo può essere prolungato per successivi periodi trimestrali, mediante provvedimenti da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

Art. 13.

Fermo restando quanto previsto nel primo comma dell'articolo 11, il diritto al trattamento speciale si prescrive nel termine di due anni dalla data del licenziamento.

Nel caso in cui il lavoratore abbia diritto al trattamento speciale anche l'eventuale diritto all'indennità ordinaria si prescrive nel termine di cui al primo comma.

(È approvato).

Art. 14.

Qualora il lavoratore, oltre a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 9 della presente legge, abbia i requisiti per il diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione, quest'ultima è trattenuta durante i periodi per i quali spetta il trattamento speciale e il relativo importo è devoluto alla gestione speciale di cui all'articolo seguente.

(È approvato).

Art. 15.

Per l'erogazione del trattamento speciale di cui alla presente legge è istituita, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, una gestione speciale dell'edilizia cui è preposto il comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria. Per l'esame delle questioni e dei ricorsi relativi all'ap-

11^a COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (30 luglio 1975)

plicazione della presente legge i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori in seno al comitato speciale sono sostituiti da tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori dell'edilizia designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative nell'ambito nazionale.

Alla copertura degli oneri derivanti alla gestione si fa fronte:

a) mediante versamento, a carico delle imprese edili ed affini anche artigiane, di un contributo speciale nella misura dello 0,50 per cento delle retribuzioni dei dipendenti impiegati e operai, sottoposte al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria a cominciare dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al fine di mantenere l'equilibrio finanziario della gestione, la misura del predetto contributo è variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative, da emanarsi, entro il mese di settembre, in rapporto alle risultanze finali della gestione dell'anno precedente.

La variazione del contributo ha effetto dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre dell'anno in cui è stata attuata la variazione;

b) mediante devoluzione degli importi dell'indennità ordinaria ai sensi dell'articolo 14 della presente legge;

c) mediante trasferimento dei residui attivi delle contabilità separate istituite per il settore edile ed affini in seno alla gestione dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 5, comma secondo, della legge 2 febbraio 1970, n. 12;

d) mediante prelievo in caso di necessità derivanti dalla corresponsione del trattamento di cui all'articolo 12 della presente legge, dal contributo a carico dello Stato previsto per la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale nel limite massimo del 10 per cento di detto contributo.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sarà determinato l'ammontare del prelievo di cui al comma precedente.

(È approvato).

Art. 16.

I periodi di disoccupazione per i quali è corrisposto il trattamento speciale di cui al precedente articolo 10 sono utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della gestione speciale di cui al precedente articolo 15, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

(È approvato).

Art. 17.

Al trattamento speciale di disoccupazione si applicano, in quanto compatibili, le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'assicurazione per la disoccupazione involontaria, comprese quelle relative alla competenza degli organi preposti all'assicurazione stessa e alla materia dei ricorsi.

(È approvato).

Art. 18.

Chiunque rende dichiarazioni false o compie atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sè o ad altri la prestazione prevista dall'articolo 9 della presente legge è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la multa da lire 20.000 a lire 200 mila.

Se il reato è commesso dal datore di lavoro, questi è punito con la multa da lire 20.000 a lire 200.000 per ciascun lavoratore cui il reato stesso si riferisca.

I proventi delle pene pecuniarie relative all'applicazione della presente legge sono

11^a COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (30 luglio 1975)

devoluti alla gestione speciale della edilizia di cui al precedente articolo 15.

(È approvato).

Art. 19.

Le disposizioni dei commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono applicabili anche ai lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 9 della presente legge.

(È approvato).

Art. 20.

È abrogata la legge 2 febbraio 1970, numero 12.

(È approvato).

Art. 21.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche e integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana » (2221), d'iniziativa dei deputati Piccinelli ed altri; Perrone ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, infine, la discussione del disegno di legge: « Modifiche e integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana », d'iniziativa dei deputati Piccinelli, Anselmi Tina, Pezzati, Russo Ferdinan-

do; Perrone, Sinesio, Pumilia, Russo Ferdinando, Pavone, Lo Bello, Pisicchio, Ianniello, Isgrò, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Ferralasco di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

FERRALASCO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il trattamento economico per i lavoratori ed istruttori operanti nei cantieri di lavoro e rimboschimento finanziati dal Ministero del lavoro secondo la legge 2 aprile 1968, n. 424, è rimasto inalterato sulla cifra di lire 1.400 giornaliero (integrata da lire 100 per il coniuge e familiari a carico) per gli allievi e di lire 3.600 e 2.280 rispettivamente per l'istruttore ed il vice-istruttore. Credo non sia necessario alcun commento per far rilevare l'inadeguatezza di tale trattamento. Si deve aggiungere a questo il fatto che numerose Regioni hanno nel frattempo provveduto con apposite leggi ad istituire cantieri consimili con trattamento più adeguato. Ad esempio, la regione Sicilia con legge 27 aprile 1973, n. 19, corrisponde rispettivamente lire 3.000, 5.000 e 4.500 alle categorie citate. Questo comporta in pratica la quasi impossibilità di istituire da parte del Ministero cantieri di lavoro e di rimboschimento.

Per la revisione della normativa in materia alla Camera dei deputati sono state presentate due proposte di legge, il 19 ottobre e il 22 gennaio 1974, rispettivamente dei deputati Piccinelli ed altri e Perrone ed altri. La 13^a Commissione permanente della Camera prendeva in esame i due disegni di legge il 24 giugno 1975: in tale occasione il Governo si dichiarava disponibile all'assegnazione in sede legislativa e a proporre alcune integrazioni migliorative; veniva quindi nominato un Comitato ristretto per la formulazione di un nuovo testo unificato.

Il nuovo testo unificato oggi al nostro esame veniva proposto nella seduta del 23 luglio 1975 ed approvato nella stessa seduta. Esso si compone di quattro articoli, nei quali viene stabilito:

1) Il trattamento economico, con assegno a carico del Fondo per l'addestramento pro-

fessionale dei lavoratori, è fissato in lire 3.000 per addetto al giorno. L'importo è rivisto ogni biennio con decreto del Ministro del lavoro sulla base delle variazioni dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istat, prendendo come valore di comparazione l'indice medio del periodo compreso tra il trentesimo ed il settimo mese anteriore all'emissione del decreto (articolo 1)

2) Viene assicurata, mediante contributi a carico del Fondo per l'addestramento professionale, la tutela previdenziale ed assistenziale completa del lavoratore avviato ai cantieri come per i normali lavoratori dipendenti (articolo 2).

3) Sempre a carico di detto Fondo vengono posti i contributi per il trattamento economico e le spese previdenziali del capo e vice capo cantiere, nelle misure rispettivamente di lire 8.000 e 7.000 giornaliere; il contributo di lire 4.000 *pro capite* per giornata di lavoro, fino al limite di 5 unità per cantiere, per la eventuale utilizzazione di mano d'opera specializzata; eventuali contributi per le spese di acquisto di materiale fino al limite di due milioni e di un milione per il nolo di mezzi meccanici (articolo 3).

4) L'abrogazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 424.

Signor Presidente ed onorevoli colleghi, il testo unificato si presenta notevolmente migliorato ed ampliato rispetto alle due originarie proposte di legge; esso, anche se di portata limitata e scarsamente incisivo sullo stato della disoccupazione (di questo siamo consci tutti, dal Governo ai singoli membri della Commissione), è nel complesso positivo e merita perciò di essere approvato.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Z I C C A R D I . Il Gruppo comunista voterà a favore di questo provvedimento. Certo non è da considerare con tranquillità il fatto che i cantieri di lavoro e di rimboschimento ritornino di attualità, tuttavia adesso si tratta di vedere come essi verranno utilizzati. Noi, ovviamente, non abbiamo mai sottovalutato gli interventi di carattere socia-

le; riteniamo però che, dove è possibile, questi interventi e quelli di carattere produttivo devono essere armonizzati e resi complementari. Dobbiamo pertanto sforzarci di fare un uso il più possibile produttivo di questi cantieri; ciò è possibile, a nostro avviso, a condizione di: 1) programmare seriamente la loro distribuzione sul piano geografico e nel tempo; non distribuzione burocratica, ma razionale, sulla base delle realtà delle singole regioni; 2) considerare questi cantieri di lavoro e di rimboschimento come momento di preparazione di tutti quegli interventi nell'edilizia e nell'agricoltura che possano rendere stabile e qualificata l'occupazione. Perciò occorre una più attiva utilizzazione degli strumenti del collocamento ed una maggiore collaborazione fra gli uffici e le commissioni di collocamento con gli enti pubblici.

In questo quadro noi auspichiamo che possano essere approvate leggi regionali per elevare il contributo ed utilizzare più produttivamente una parte delle spese, che potranno sostenere autonomamente le Regioni, le Comunità montane e gli stessi Comuni. Noi proponiamo al Ministero del lavoro di coordinare anche in questa materia la sua attività e le sue decisioni con le Regioni, specie di quelle del Mezzogiorno, tenendo informata la Commissione delle iniziative in questo campo.

A Z I M O N T I . Onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, il provvedimento evidentemente è opportuno, soprattutto per quella parte che aggiorna le indennità da corrispondere ai lavoratori addetti ai cantieri di lavoro.

Mi permetto però di invitare il Ministero ad una severa vigilanza sull'uso di queste iniziative. Non ho alcuna difficoltà a dichiarare che per alcune regioni dell'Italia meridionale queste iniziative sono giustificate anche se rappresentano soltanto il paravento per erogare forme di assistenza; ma laddove — e parlo per esperienza, perchè è avvenuto anche nella mia provincia — le stesse iniziative sono destinate a tradursi in abusi, sono veramente da reprimere.

Pertanto, nell'annunciare il voto favorevole al disegno di legge, vorrei, ripeto, solleciti-

11^a COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (30 luglio 1975)

tare il Ministero ad esercitare una severa vigilanza.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ritengo di dover sottolineare la necessità che il trattamento economico per i lavoratori avviati ai cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana, previsto dalla legge del 1968, fosse rivisto anche in riferimento alle critiche formulate sulla inadeguatezza di questi cantieri; critiche dovute in parte a deficienze degli enti gestori e di controllo, in parte anche al fatto che sarebbe stato difficile ottenere un certo rendimento pagando così poco al giorno per un operaio.

Speriamo che aumentando il trattamento economico, dando una tutela previdenziale completa, l'assistenza malattia anche ai familiari e la possibilità di un contributo fino a due milioni per i materiali, si possano utilizzare più adeguatamente i cantieri di lavoro, venire incontro alla categoria e superare le lamentele che sono venute da più parti.

È chiaro che la raccomandazione fatta dal senatore Ziccardi, di inserire questi cantieri in un piano di sviluppo economico affinché essi non rappresentino iniziative isolate staccate dalle realtà locali, è estremamente valida. Posso dire che già oggi il piano nazionale dei cantieri di lavoro è approvato da una commissione ministeriale della quale fanno parte anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali; in sede provinciale il piano è poi approvato da una commissione nella quale sono largamente rappresentate le organizzazioni sindacali e le forze sociali della provincia. Occorrerà pertanto che questi organismi siano sempre più funzionanti. Debbo aggiungere che in qualche caso particolare si sono fatti dei piani straordinari dei cantieri di lavoro in località dove si prevede la installazione di nuove industrie, proprio per creare attività preparatorie a queste nuove attività industriali.

In questa direzione penso che il Ministero vorrà continuare per l'avvenire, cercando di

migliorare e perfezionare quanto è stato fatto. In questo spirito chiedo alla Commissione di volere esprimere un voto favorevole al disegno di legge.

Vorrei solo aggiungere che l'ultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge stabilisce che le prestazioni INAIL non possano scendere al di sotto di un minimale. Esse, cioè, saranno ragguagliate, al minimo, alla retribuzione più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d'opera della stessa categoria e lavorazione. Analogo concetto vige per l'apprendistato; si è ritenuto, insomma, che per la garanzia previdenziale vi siano dei limiti al di sotto dei quali non si può andare.

GIOVANNETTI. Speriamo che come conseguenza non diminuiscono i cantieri di lavoro...

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 59, ultimo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono estese ai cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Ai lavoratori avviati ai cantieri di cui al precedente comma è corrisposto a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno dell'importo di lire 3.000.

L'importo dell'assegno di cui sopra è aumentato, ogni biennio, a decorrere dal 1° luglio 1977, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in misura percentuale pari alle variazioni dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il va-

11^a COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (30 luglio 1975)

lore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal trentesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento dell'assegno con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1976.

Per i lavoratori di cui al comma secondo i periodi di lavoro prestati nei cantieri sono esclusi dal computo del periodo massimo stabilito per la corresponsione delle prestazioni contro la disoccupazione involontaria.

(È approvato).

Art. 2.

La tutela previdenziale ed assistenziale è assicurata ai lavoratori di cui all'articolo precedente mediante contributi posti a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, determinati nelle seguenti aliquote:

Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti	10,14%;
Assicurazione contro la tubercolosi	2,01%;
Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani	0,16%;
Assegni familiari	5%;
Assicurazione contro le malattie:	
assistenza assicurati	7,50%;
assistenza alle lavoratrici madri	0,31%;
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro la silicosi	5%.

I contributi di cui al comma precedente sono versati, da parte degli enti gestori, all'INPS, all'INAM e all'INAIL, con le modalità e nei termini previsti per il versamento dei contributi dovuti per i lavoratori agli istituti medesimi.

Le prestazioni dell'assicurazione contro le malattie sono estese ai familiari a carico per

i lavoratori subordinati di cui al primo comma.

Per l'individuazione dei familiari si applicano, in conformità della disciplina vigente per i lavoratori assicurati presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, le norme di cui al testo unico sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli assegni di cui all'articolo precedente sono presi a base per il calcolo dei contributi assicurativi e assistenziali e delle prestazioni previste dalla presente legge salvo quanto disposto nel comma successivo.

Le prestazioni dovute dall'INAIL, in caso di infortunio, a titolo di rendita di inabilità e di rendita ai superstiti dei lavoratori di cui al primo comma dell'articolo 1 sono ragguagliate alla retribuzione della qualifica iniziale prevista per i lavoratori occupati nella medesima attività alla quale i lavoratori di cui all'articolo 1 sono addetti e comunque a retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d'opera della stessa categoria e lavorazione.

(È approvato).

Art. 3.

Oltre agli oneri di cui all'articolo 2, il Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori assume a proprio carico:

a) i contributi per il trattamento economico e le spese per la tutela previdenziale e assicurativa del capo cantiere e del vice capo cantiere assunti dall'ente gestore, nella misura rispettivamente di lire 8.000 e di lire 7.000 giornaliera, misura che potrà essere adeguata ogni biennio con le modalità di cui all'articolo 1;

b) i contributi, entro il limite di 5 unità per cantiere e di lire 4.000 *pro capite* per ogni giornata di effettivo lavoro, da concedersi agli enti gestori sulle spese inerenti al trattamento economico della manodopera specializzata;

11ª COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (30 luglio 1975)

c) eventuali contributi per le spese di acquisto di materiale. Tali contributi possono concedersi con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro il limite di 2 milioni di lire per ogni cantiere e con prevalenza in favore di enti gestori operanti nelle zone in via di sviluppo;

d) eventuali contributi, a favore di enti pubblici gestori di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana entro il limite di 1 milione e con le modalità di cui al precedente punto c) per spese di nolo di mezzi meccanici eventualmente occorrenti.

(È approvato).

Art. 4.

È abrogato l'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 424.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici

DOTT. FRANCO BATTOCCHIO